

COMUNE DI RONCA'
Provincia di Verona

ORIGINALE

N. 05 Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per l'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti-Approvazione.

L'anno **2016**, addì **VENTITRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica, straordinaria di prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**:

	Presenti	Assenti
1 - TURRI Roberto	X	
2 - FATTORI Ruggero		X
3 - TIRAPELLE Ivano	X	
4 - BRUNELLO Palma	X	
5 - NEGRETTO Isabella	X	
6 - RUGGERONI Lorenzo	X	
7 - VIOLA Federica	X	
8 - BONGIOVANNI Graziano	X	
9 - ZAMBON Beatrice	X	
10 - SIGNORATO Anna	X	
11 - MARCHETTO Lorenzo	X	
12 - DA CAMPO Attilio		X
13 - GECHELE Sandro	X	

Assiste all'adunanza il Segretario Dott. ROSARIO NADDEO. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TURRI ROBERTO, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- le Amministrazioni Comunali garantiscono l'inserimento ed il mantenimento in struttura di cittadini anziani residenti, che non siano in grado di provvedere alla integrale copertura della retta di ospitalità, mediante l'erogazione di interventi economici integrativi;
- detti interventi vengono determinati in modo diversificato, in relazione alla situazione economica dell'utente;

ATTESO che il DPCM n. 159/2013 ha introdotto importanti novità nelle modalità di calcolo e determinazione della condizione economica delle famiglie che richiedono prestazioni socio assistenziali;

VISTO il DPCM 05/12/2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)";

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 "Approvazione del Modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013 n. 159;

RICHIAMATA la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), per la quale sono prestazioni sociali agevolate le "prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto a usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, la determinazione e l'applicazione dell'ISEE "ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni";

RICHIAMATO il nuovo Regolamento, adottato con propria deliberazione n. 43 del 26.11.2015, che disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Roncà;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 5 del succitato Regolamento il quale prevede che l'erogazione di prestazioni sociali agevolate è disciplinata tramite norme di dettaglio, resesi necessarie per armonizzare le stesse con la nuova disciplina, ed espresse in singoli regolamenti da approvarsi in successione;

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 5 del 16/04/2015, con la quale, al fine di garantire uniformità nelle procedure e nel ricalcolo del nuovo ISEE, ha considerato necessario intraprendere a tal fine un percorso condiviso da tutti i Comuni della Conferenza dei Sindaci per la definizione di nuovi regolamenti per l'accesso ai servizi in ambito sociale e socio sanitario, ivi compreso il servizio in argomento;

ATTESO che, con la predetta deliberazione della Conferenza dei Sindaci:

- veniva stabilito di costituire un tavolo di tecnici, nel quale fossero rappresentati i distretti sociosanitari, per l'implementazione di un percorso di simulazione ed analisi dell'impatto della riforma ISEE;
- si aderiva alla proposta di ANCI Veneto per l'adozione di un percorso condiviso di simulazione ed analisi per l'elaborazione dei Regolamenti in parola;

CONSIDERATO che, il gruppo di lavoro, dopo numerose sedute di elaborazione del nuovo strumento regolamentare, aggiornato alla citata nuova normativa ISEE, ha prodotto il nuovo testo del "*Regolamento per l'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti*";

RAVVISATA la necessità di adottare il Regolamento che disciplini l'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Roncà, nel testo licenziato dalla Conferenza dei Sindaci seduta del 3 dicembre 2015 delibera n. 14, adattato alla realtà del Comune di Roncà;

VISTO il "**Regolamento per l'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti**", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 13 articoli;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto dell'ente,
- il D.Lgs. n. 267/2000

CON voti favorevoli unanimi, su n. 11 presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le finalità di cui alle premesse, il "**Regolamento per l'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti**" per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate che, composto da n. 13 articoli, viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. IL COMPETENTE Responsabile del Servizio provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
3. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata per 15 giorni consecutivi;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'ufficio Segreteria e Assistente Sociale per gli adempimenti conseguenti.

ED INOLTRE, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VALUTATA l'urgenza imposta dalla volontà di adottare tempestivamente il nuovo strumento normativo

CON voti favorevoli unanimi, su n. 11 presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Regolamento per l'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti-Approvazione.

PARERI PREVENTIVI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

PARERE REGOLARITA' TECNICA


Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere tecnico **favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.


Roncà li, 23 FEB. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
avv. Roberto Turri

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Turri", written over the typed name.





COMUNE DI RONCA'
Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE
per l'erogazione di
PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE
di rette per SERVIZI RESIDENZIALI
a ciclo continuativo per
PERSONE ANZIANE
NON AUTOSUFFICIENTI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso a prestazioni economiche erogate dal Comune di Roncà a favore di persone anziane non autosufficienti autorizzate all'ingresso in strutture residenziali di cui alla normativa regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa e libertà di scelta.
2. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane non autosufficienti, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza.

Art. 2 – Descrizione e determinazione della prestazione economica integrativa

1. Per “*contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo*” si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato, su delega dell'utente medesimo, direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera, come di seguito individuata, e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.
2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 6.
3. L'intervento economico integrativo del Comune di Roncà viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare, come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n.159/2013 e dal presente Regolamento, non consenta la copertura integrale della retta alberghiera applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.
4. Fermo restando il principio di libera scelta della struttura residenziale da parte del cittadino e le valutazioni delle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.) dell'Azienda ULSS, il limite massimo dell'integrazione non supererà comunque l'importo annualmente stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone anziane, di età pari o superiore ai sessantacinque anni, residenti nel Comune di Roncà, con un livello di compromissione funzionale derivante da patologie croniche e/o degenerative, come accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.), e/o prive di adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo accreditata dal sistema regionale vigente in materia.
2. Nei casi in cui sia ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni acquisite dalla competente U.V.M.D., il Comune di Roncà, d'intesa con l'Ente gestore e l'utente, può predisporre un progetto individuale.

Capo II – Modalità di accesso

Art. 4 – Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:
 - a) ultima residenza anagrafica nel Comune di Roncà ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
 - b) autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda ULSS;
 - c) certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi, con un valore non superiore a quello annualmente stabilito dall'Amministrazione Comunale.

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 6 e 7, il Comune di Roncà, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della retta alberghiera a titolo di contributo alla persona.

3. La domanda di prestazione economica viene rivolta al Servizio Sociale del Comune su apposita modulistica prestampata reperibile presso l'Ufficio medesimo e disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:
 - a. dal richiedente;
 - b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
 - c. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente U.V.M.D.;
 - estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
 - estremi dell'indennità di accompagnamento, se percepita, o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
 - estremi del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno, ove esistente, o, in alternativa, estremi dell'avvenuto deposito del ricorso;
 - nel caso di anticipazione del pagamento della retta alberghiera, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;
 - dichiarazione circa l'inesistenza di donazioni di beni mobili o immobili effettuate dal richiedente negli anni precedenti la domanda medesima.

6. Qualora per ragioni di urgenza il richiedente non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo prima dell'inserimento in struttura, il Comune riconosce un intervento economico fino al valore della retta alberghiera della struttura medesima ospitante per un periodo massimo di novanta giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

7. Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura il richiedente non fosse in grado autonomamente di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un intervento economico fino al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la compartecipazione posta a suo carico. A tal fine, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni.

8. Qualora al momento dell'inserimento in struttura il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, la compartecipazione sarà temporaneamente determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme dovute una volta acquisita la certificazione ISEE prevista dall'art. 6 , comma 3 del DPCM 159/2013.

9. L'Amministrazione si riserva di applicare il presente regolamento anche in assenza del requisito dell'impegnativa di residenzialità indicato al precedente punto 1 lett. b oppure in assenza della condizione di non autosufficienza qualora venga valutato in sede di UVMD che l'accoglimento in struttura della persona risulti essere l'unico progetto assistenziale percorribile per rispondere adeguatamente ai suoi bisogni socio-sanitari assistenziali.

Art. 5 – Procedura e decorrenza

1. Il competente Servizio Sociale provvede a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.

2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, il competente Ufficio procede alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.

3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.

4. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

5. Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, viene adottato il provvedimento di assegnazione dell'intervento economico integrativo o il provvedimento motivato di diniego.

6. L'intervento integrativo al pagamento della retta alberghiera decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio e comunque in via generale non anteriore alla data stabilita in sede di UVMD.

Art. 6 – Misura e limite dell'intervento economico integrativo

1. Fermo restando il limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, la misura dell'intervento economico integrativo è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera applicata e la quota di compartecipazione a carico dell'utente corrispondente al valore del proprio ISEE calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013.

2. Al fine di riservare le risorse disponibili dell'Ente ai casi di maggior bisogno, la misura dell'intervento economico sarà definita anche in relazione ai seguenti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari che costituiscono elementi di valorizzazione delle componenti strutturali dell'ISEE medesimo:

a. per i soggetti titolari di franchigie derivanti da una delle condizioni di disabilità media, grave e non autosufficienza (di cui alla tabella all'allegato 3 del medesimo D.P.C.M.), il contributo dell'Ente è ridotto di un importo pari alla franchigia stessa.

b. a partire da un "**patrimonio disponibile minimo**" stabilito annualmente dall'Amministrazione, il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un "**patrimonio disponibile massimo**" stabilito annualmente dall'Amministrazione, tenuto conto della composizione del nucleo familiare misurata attraverso la scala di equivalenza. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno esclusi dal contributo. Per "**patrimonio disponibile**" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, come desumibile dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico.

3. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione della quantificazione dell'intervento stesso, sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione dei precedenti comma 1 e 2, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati, pur a fronte di una modesta liquidità mensile, è facoltà dell'Ente in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo all'Ente, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

5. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata:

- 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
- 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

6. A fronte di una o più componenti aggiuntive, la quota a carico di ciascun figlio non convivente verrà determinata proporzionalmente in base all'incidenza della singola componente aggiuntiva sul valore dell'ISEE.

7. L'entità della prestazione economica integrativa nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il nucleo viene calcolata pro-die in base alla retta alberghiera di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 8.

8. Il Comune riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali nella misura determinata con provvedimento della Giunta, tenuto conto della franchigia sulla tipologia di reddito prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, rilevate successivamente al decesso della persona assistita, devono essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici del Comune onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente.

Art. 7 – Revisione annuale della prestazione economica

1. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento si impegnano a produrre ai competenti Servizi Sociali entro il mese di febbraio di ogni anno o altra diversa data indicata in apposita comunicazione la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 5, del presente Regolamento.

2. In base a tale nuova documentazione, l'Ente provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione dell'intervento economico integrativo con la decorrenza indicata dal relativo provvedimento amministrativo.

3. In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui al precedente comma 1, l'ente può interrompere l'intervento economico integrativo e ripristinarlo solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della completa presentazione della documentazione.

Art. 8 – Revisione straordinaria della prestazione economica

1. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento oppure la Direzione della struttura residenziale sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica a carico dell'Amministrazione.

Art. 9 – Controlli

1. L'ente effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ed a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.
2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso dell'ente. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.
3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:
 - palesemente inattendibili;
 - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nelle documentazioni o nella dichiarazione ISEE;
 - illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione;
 - con valore ISEE pari a zero.
4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.
5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.
6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esauritive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici dei Servizi Sociali, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 11 – Competenze della Giunta

La Giunta Comunale con apposito provvedimento determina:


- il valore della retta alberghiera di riferimento di cui all'articolo 2, comma 4;
- il valore soglia dell'ISEE per l'accesso alla prestazioni economica integrativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- i valori di patrimonio disponibile minimo e massimo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
- l'importo forfettario per le piccole spese personali di cui all'articolo 6, comma 8.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 marzo 2016, salvo diversa disposizione.

Art. 13 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.





OGGETTO: Regolamento per l'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti-Approvazione.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Avv. Roberto Turri



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rosario Naddeo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009)

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'albo pretorio il giorno 2 MAR. 2016
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Ronca, 2 MAR. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Roberto Turri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Ronca, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO